ISTITUZIONE DI DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 1

Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito

Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi e' istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:

1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale;

2) comando regione militare nord-ovest con sede a Torino; comando regione militare nord-est, con sede a Padova; comando regione militare tosco-emiliana con sede a Firenze; comando regione militare centrale, con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo. In Sardegna, per la quale le attribuzioni dei comandanti di regione militare sono devolute al comandante militare della Sardegna, e' istituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dello stesso comando.

Versione in vigore dal 12 marzo 1981, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Estremi	Legge 20 febbraio 1981, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-direzioni-di-amministrazione-dell-esercito-della/art-1-istituzione-di-direzioni-di-amministrazione-dell-esercito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it